

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

*AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*Settore procedimenti elettorali e privacy*

D.R. 5614 del 10.7.2015

## IL RETTORE

Vista	la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.;
Vista	la Legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
Richiamato	lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
Richiamato	il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA), applicabile in quanto compatibile ai sensi della III disposizione finale dello Statuto;
Richiamati	i propri decreti di nomina dei direttori di dipartimento, compresi i direttori eletti e nominati per il t.a. 2018/2021;
Considerata	la necessità di approvare una disciplina per le elezioni contestuali delle rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità (nel seguito, CPO), recependo l'abolizione della riserva a favore delle categorie di docenza per le elezioni del senato accademico, risultante dalla nuova formulazione dell'art.16 dello Statuto, in vigore dal 4.7.2017;
Ritenuto	di fissare le votazioni per i rappresentanti dei docenti e dei tecnici-amministrativi nel senato accademico e nel CPO in data <b>25 settembre 2018</b> ;
Ritenuto	di fissare le votazioni per il collegio dei direttori di dipartimento nel senato accademico in data <b>5 novembre 2018</b>

## DECRETA

### Art. 1

La disciplina per le elezioni contestuali delle rappresentanze di docenti e tecnici-amministrativi nel senato accademico nel comitato per le pari opportunità è emanata nella stesura allegata.

### Art. 2

**Sono indette, per martedì 25 settembre 2018, le elezioni delle seguenti rappresentanze nel senato accademico**, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) e d) dello Statuto:

- **n. 2 docenti di ruolo per ciascuna scuola**, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, che non siano direttori di dipartimento, eletti in un unico collegio elettorale per ogni scuola;
- **n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato**.

**Sono indette, per lunedì 5 novembre 2018, le elezioni di n. 5 direttori di dipartimento** appartenenti ad altrettante scuole, eletti al loro interno dai direttori dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b) dello Statuto.

Gli eletti saranno nominati per il triennio accademico 2018/2021 e comunque rimarranno in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni.

### Art. 3

Sono indette, per **martedì 25 settembre 2018**, contestualmente alle elezioni delle rappresentanze di docenti e tecnici amministrativi nel senato accademico, **le elezioni dei seguenti componenti del comitato per le pari opportunità**, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto:

- **n. 4 componenti eletti dai tecnici-amministrativi a tempo indeterminato**, di cui almeno due donne;
- **n. 4 componenti eletti dai docenti**, di cui almeno due donne.

I componenti docenti e tecnici amministrativi saranno nominati per il triennio accademico 2018/2021 e comunque rimarranno in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni.

### Art. 4

Con successivo provvedimento rettorale, entro **martedì 4 settembre 2018**, sarà nominata la commissione elettorale, competente per le votazioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto, composta da almeno tre elettori ed un supplente; con tale, o successivo, provvedimento saranno costituiti, presso ogni scuola, uno o più **seggi elettorali che rimarranno aperti, per le operazioni di voto, dalle ore 9 alle ore 17**.

Il numero dei seggi per ogni scuola, la loro ubicazione e composizione, l'indicazione degli elettori della scuola assegnati a votare al singolo seggio sono indicati dal preside di scuola, entro e non oltre **giovedì 30 agosto 2018**, al fine di permettere la corretta predisposizione dei registri dei votanti per ogni seggio.

I presidi di scuola devono prevedere le modalità per l'espressione del voto degli elettori delle sedi decentrate, anche con orario ridotto o con raccolta dei voti da parte di loro incaricati.

**Ogni preside di scuola deve inoltre prevedere, nel caso intenda costituire più seggi elettorali, quale seggio debba svolgere lo scrutinio unificato, dopo aver acquisito gli atti, le verbalizzazioni, le schede ed i registri firmati dai votanti presso gli altri seggi.**

Per il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Amministrazione centrale saranno costituiti uno o più seggi elettorali nella zona di Via Balbi.

Per l'elezione dei **5 direttori di dipartimento nel senato accademico** sarà costituito un seggio elettorale unico presso l'Aula dei Revisori in Via Balbi, 5, **che rimarrà aperto, per le operazioni di voto, lunedì 5 novembre 2018, dalle ore 9 alle ore 17**.

### Art. 5

Ogni elettore può esprimere **una sola preferenza**.

### Art. 6

Le elezioni sono valide, in ogni collegio elettorale, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

Qualora le votazioni, in un collegio elettorale, non siano valide per il mancato raggiungimento del *quorum* o qualora non risulti eletto il previsto numero di rappresentanti, il Rettore indice elezioni suppletive; le suddette elezioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Ai sensi dell'art. 58, comma 5, dello Statuto e dell'art. 55, comma 4, del RGA, qualora per un collegio elettorale il numero complessivo degli eletti nelle elezioni ordinarie e in quelle suppletive fosse inferiore a quello degli eligendi, non si procede ad ulteriori elezioni suppletive e la valida costituzione dell'organo nella nuova composizione non è inficiata.

### Art. 7

Gli **elenchi alfabetici provvisori** di coloro che hanno diritto di voto per ogni organo e di coloro che hanno elettorato passivo (eleggibili) – suddivisi per collegio elettorale – sono pubblicizzati entro **lunedì 20 agosto**

**2018**; nei suddetti elettorati sono evidenziati, con apposite note, i nominativi di coloro che non hanno elettorato attivo e/o passivo, trovandosi in particolari situazioni giuridiche.

Eventuali opposizioni avverso i suddetti elettorati provvisori devono pervenire, entro **giovedì 23 agosto 2018**, al Rettore che decide definitivamente in merito entro **lunedì 27 agosto 2018**.

Entro **mercoledì 29 agosto 2018** sono pubblicizzati gli elettorati definitivi.

Le **candidature per il senato accademico**, corredate dal *curriculum vitae*, devono pervenire al Rettore tramite consegna all'ufficio protocollo dell'Ateneo ovvero tramite raccomandata a.r., oppure posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.unige.it, entro **mercoledì 5 settembre 2018, ore 17, per l'esame e l'ammissione da parte della commissione elettorale**.

Qualora, per un collegio elettorale, non si presenti alcun candidato o si presenti e sia ammesso alle elezioni un numero di candidati inferiore agli eligendi, i termini per la presentazione di candidature, esclusivamente per il collegio carente, sono riaperti fino al **mercoledì 12 settembre 2018, ore 17**.

Dopo la suddetta riapertura dei termini, hanno comunque luogo le elezioni ordinarie qualora sia stata presentata e ammessa, per il collegio elettorale carente, almeno una candidatura; diversamente, si procederà ad indire elezioni suppletive secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del RGA.

La pubblicazione nell'albo e nel sito web dell'Ateneo delle candidature ammesse sarà effettuata entro **martedì 18 settembre 2018**.

### **Art. 8**

Il presente provvedimento sarà pubblicizzato agli elettori, ai presidi di scuola per gli adempimenti di competenza, ai direttori di dipartimento per il debito inserimento nei siti web di struttura e alle organizzazioni sindacali.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale ed è altresì pubblicato nell'albo e nel sito web di Ateneo.

IL RETTORE  
firmato digitalmente  
Prof. Paolo Comanducci

***Disciplina per le elezioni contestuali delle rappresentanze nel senato accademico e nel comitato per le pari opportunità***

**Rappresentanze dei docenti e dei tecnici amministrativi  
nel senato accademico (art. 15 dello Statuto e art 56 del RGA)**

**Art. 1 - Rappresentanza dei direttori di dipartimento: elettorato attivo, passivo, ineleggibilità e candidatura**

1. Hanno diritto di voto, hanno elettorato passivo e possono presentare la propria candidatura i direttori di dipartimento nominati con decreto rettorale alla data di pubblicazione degli elettorati definitivi per l'elezione della rappresentanza dei direttori di dipartimento nel senato accademico.
2. Gli elettori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che siano sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno elettorato attivo e passivo.
3. L'elettorato passivo è riservato ai direttori di dipartimento che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, quali componenti del senato accademico, prima del collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'elettorato definitivo.
4. Ai sensi dell'art. 70 e dell'art. 71, comma 2, dello Statuto non sono ammessi più di due mandati consecutivi, compresi i mandati svolti parzialmente per subentro al posto di componente cessato anticipatamente; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica, in caso di rinnovo, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato; fra i mandati consecutivi da computare ai fini del suddetto cumulo, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 240 del 30.12.2010, sono computati i mandati, anche parziali, di coloro che, in qualunque veste, siano stati componenti del senato accademico nel precedente ordinamento statutario.
5. Sono eleggibili i direttori di dipartimento, inseriti nell'elettorato passivo, che abbiano presentato al Rettore la loro candidatura entro la data stabilita nel decreto di indizione; i suddetti direttori devono contestualmente produrre il loro *curriculum vitae* al fine della pubblicizzazione tramite l'albo ed il sito web dell'Ateneo.

**Art. 2 - Rappresentanza dei docenti: elettorato attivo, passivo, ineleggibilità e candidatura**

1. Hanno diritto di voto i docenti di ruolo ed i ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Ateneo alla data di pubblicazione degli elettorati definitivi, riuniti in un unico collegio elettorale per ogni scuola, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola, appartenenti alla scuola.
2. Gli elettori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno elettorato attivo e passivo.
3. L'elettorato passivo è riservato ai docenti di ruolo, che non siano direttori di dipartimento, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, quali componenti del senato accademico, prima del collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'elettorato definitivo.
4. Ai sensi dell'art. 70 e dell'art. 71, comma 2, dello Statuto non sono ammessi più di due mandati consecutivi, compresi i mandati svolti parzialmente per subentro al posto di componente cessato anticipatamente; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica, in caso di rinnovo, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato; fra i mandati consecutivi da computare ai fini del suddetto cumulo, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 240 del 30.12.2010, sono computati i mandati, anche parziali, di coloro che, in qualunque veste, siano stati componenti del senato accademico nel precedente ordinamento statutario.
5. Sono eleggibili tutti i docenti, inseriti nell'elettorato passivo, che abbiano presentato al Rettore la loro candidatura entro il termine stabilito indicato nel decreto di indizione; i suddetti docenti devono contestualmente produrre il loro *curriculum vitae* al fine della pubblicizzazione tramite l'albo ed il sito

## Allegato al D.R. n. 5614 del 10 luglio 2015

web dell'Ateneo; la presentazione della candidatura da parte di un docente a tempo definito comporta di diritto l'opzione irrevocabile per il tempo pieno in caso elezione.

### **Art. 3 - Rappresentanza dei tecnici amministrativi: elettorato attivo, passivo, ineleggibilità e candidatura**

1. Hanno diritto di voto, hanno elettorato passivo e possono presentare la propria candidatura i tecnici amministrativi a tempo indeterminato dell'Ateneo alla data di pubblicazione degli elettorati definitivi.
2. Gli elettori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno elettorato attivo e passivo.
3. L'elettorato passivo è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, quale componente del senato accademico, prima del collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'elettorato definitivo.
4. Ai sensi dell'art. 70 e dell'art. 71, comma 2, dello Statuto non sono ammessi più di due mandati consecutivi, compresi i mandati svolti parzialmente per subentro al posto di componente cessato anticipatamente; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica, in caso di rinnovo, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato; fra i mandati consecutivi da computare ai fini del suddetto cumulo, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 240 del 30.12.2010, sono computati i mandati, anche parziali, di coloro che, in qualunque veste, siano stati componenti del senato accademico nel precedente ordinamento statutario.
5. Sono eleggibili tutti i tecnici amministrativi, inseriti nell'elettorato passivo, che abbiano presentato al Rettore la loro candidatura entro il termine stabilito nel decreto di indizione; i suddetti tecnici amministrativi devono contestualmente produrre il loro *curriculum vitae* al fine della pubblicizzazione tramite l'albo ed il sito web dell'Ateneo.

### **Art. 4 - Proclamazione dei cinque eletti in rappresentanza dei direttori di dipartimento**

1. La commissione elettorale approva gli atti dei seggi e predispone la graduatoria unica sommando i voti risultanti dalle verbalizzazioni dello scrutinio dagli stessi effettuato. Risultano eletti i cinque direttori candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nel rispetto della riserva di un rappresentante per ogni scuola, previsto dal comma 1, lett. b, dell'art. 15 dello Statuto; a parità di voti, prevale il più anziano di ruolo nell'Università e, a parità, il più anziano di età.
2. La commissione in seguito individua, in ordine decrescente, i non eletti escludendo i direttori che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto; in caso di parità di voti, precede in graduatoria il direttore più anziano di ruolo e, a parità, il più anziano di età.

### **Art. 5 - Proclamazione dei dieci eletti in rappresentanza dei docenti delle scuole**

1. La commissione elettorale approva gli atti dei seggi e verifica la graduatoria verbalizzata per ogni scuola dal seggio che ha svolto lo scrutinio unificato, sommando i voti espressi nei diversi seggi della scuola.
2. La commissione, per ogni scuola, individua il candidato docente più votato ed il secondo più votato, afferente, se possibile, ad area scientifico disciplinare diversa da quella del primo docente.  
La commissione procede quindi a verificare se, nell'ambito dei dieci docenti individuati, sia garantita la riserva a favore della presenza di due professori di I fascia, due professori di II fascia e due ricercatori universitari di ruolo, come previsto dall'art. 15, comma 2, dello Statuto. Qualora si evidenzi una categoria carente, la commissione procede come di seguito indicato:
  - a) proclama eletto il docente più votato in ogni scuola;
  - b) individua il candidato docente della categoria carente che ha la maggiore percentuale dei voti ottenuti nel collegio della scuola di afferenza, rispetto al totale dei voti validi;
  - c) tale docente della categoria carente subentra al secondo eletto della stessa scuola qualora non si determini una nuova carenza a svantaggio di una categoria e solo se tale docente subentrante non

## **Allegato al D.R. n. 5614 del 10 luglio 2015**

- appartiene alla stessa area scientifico disciplinare del primo eletto per la scuola;
- d) qualora non esistano le suddette condizioni per il subentro, la commissione procede analogamente a verificare la possibilità di subentro col candidato docente della categoria carente che ha la seconda maggiore percentuale di voti ottenuti e così procede di seguito fino all'effettuazione della sostituzione fra gli eletti, in favore della categoria carente, che non determini ulteriori carenze di categoria o di area scientifico disciplinare;
  - e) proclama eletto il docente della categoria carente individuato in luogo del secondo docente nella graduatoria dei votati per la stessa scuola;
  - f) in seguito proclama, in ordine decrescente, i non eletti in ogni scuola, escludendo, ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto, i docenti che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall'ultimo dei dieci proclamati eletti.
3. Nel corso del mandato, in caso di dimissione o comunque di perdita dei requisiti di eleggibilità di un rappresentante dei docenti, al nominato subentra il primo dei non eletti appartenente alla stessa scuola, di area scientifico disciplinare diversa dall'altro docente nominato per la scuola, nel rispetto, finché possibile, della riserva per le categorie prevista dal comma 2, dell'art. 15 dello Statuto.

### **Art. 6 - Proclamazione dei due eletti in rappresentanza dei tecnici amministrativi**

1. La commissione elettorale approva gli atti dei seggi e predispone la graduatoria unica sommando i voti espressi risultanti dalle relative verbalizzazioni dello scrutinio dagli stessi effettuato. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, prevale il più anziano di servizio e, a parità, il più anziano di età.
2. La commissione in seguito individua, in ordine decrescente, i non eletti escludendo coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto.

### **Art. 7 - Nomina degli eletti**

1. Il rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione elettorale, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto, pubblicato all'albo e sul sito web dell'Ateneo.

## **Rappresentanze dei docenti, dei tecnici amministrativi e degli studenti nel comitato per le pari opportunità (art. 28 dello Statuto e artt. 58, 79 del RGA)**

### **Art. 8 - Rappresentanza dei docenti: elettorato attivo, passivo, ineleggibilità**

1. Hanno diritto di voto i docenti in servizio presso l'Ateneo alla data della pubblicazione degli elettorati definitivi.
2. I docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno elettorato attivo e passivo.
3. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'elettorato definitivo.
4. Ai sensi dell'art. 70 e dell'art. 71, comma 2, dello Statuto non sono ammessi più di due mandati consecutivi, compresi i mandati svolti parzialmente per subentro al posto di componente cessato anticipatamente; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica, in caso di rinnovo, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato.

## **Allegato al D.R. n. 5614 del 10 luglio 2015**

### **Art. 9 - Rappresentanza dei tecnici amministrativi: elettorato attivo, passivo, ineleggibilità**

1. Hanno diritto di voto i tecnici amministrativi a tempo indeterminato in servizio alla data della pubblicazione degli elettorati definitivi.
2. Gli elettori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non hanno elettorato attivo e passivo.
3. L'elettorato passivo è riservato agli elettori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello Statuto; tale requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell'elettorato definitivo.
4. Ai sensi dell'art. 70 e dell'art. 71, comma 2, dello Statuto non sono ammessi più di due mandati consecutivi, compresi i mandati svolti parzialmente per subentro al posto di componente cessato anticipatamente; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica, in caso di rinnovo, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato.

### **Art. 10 - Rappresentanza degli studenti: elettorato attivo, passivo, ineleggibilità**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, dello Statuto, i due componenti studenti del comitato per le pari opportunità sono eletti dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo eletti per il b.a. 2015/2017; ai sensi dell'art. 79, comma 3, del RGA, l'eleggibilità spetta a tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi che risultino iscritti alla data del decreto di indizione.
2. Ai sensi dell'art. 70 e dell'art. 71, comma 2, dello Statuto non sono ammessi più di due mandati consecutivi, compresi i mandati svolti parzialmente per subentro al posto di componente cessato anticipatamente; dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, è possibile accedere alla medesima carica, in caso di rinnovo, solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del mandato.

### **Art. 11 - Seggi e commissione elettorale**

1. L'organizzazione dei seggi e la commissione elettorale sono comuni a quelli per l'elezione delle rappresentanze nel senato accademico.

### **Art. 12 - Proclamazione e nomina degli eletti**

1. La commissione elettorale approva gli atti dei seggi e predispone la graduatoria unica per ogni collegio (docenti; tecnici amministrativi; studenti), sommando i voti risultanti dalle verbalizzazioni dello scrutinio dagli stessi effettuato. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, garantendo l'elezione del numero di componenti donne per collegio previsto dall'art. 28, comma 1, dello Statuto (due docenti – due tecnici amministrativi – una studentessa); a parità di voti, prevale il docente più anziano di ruolo, il tecnico amministrativo più anziano di servizio, lo studente con minore anzianità complessiva di iscrizione ai corsi dell'Ateneo, il dottorando/specializzando con minore anzianità complessiva di iscrizione ai corsi post lauream; a ulteriore parità, prevale, per tutti i collegi, il più anziano di età.  
La commissione in seguito individua, in ordine decrescente, i non eletti escludendo coloro che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti, ai sensi dell'art. 71, comma 2, dello Statuto.
2. Il rettore esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione elettorale, richiede l'opzione entro il termine di sette giorni per gli eventuali casi di incompatibilità, proclama l'esito delle votazioni e nomina gli eletti con proprio decreto pubblicato nell'albo e nel sito web di Ateneo.

**Disposizioni comuni**

**Art. 13 - Rinvii normativi**

1. Per quanto attiene alle disposizioni sulle voci di seguito evidenziate, si applica altresì quanto stabilito negli articoli del RGA a fianco indicati:

Titolo V - ELEZIONI

Capo I

- Seggi elettorali (art. 34)
- Operazioni di voto (art. 35)
- Operazioni di spoglio (art. 36)
- Sospensione estiva dei termini (art. 39)

Capo III

- Decorrenza e durata dei mandati (art. 52)
- Ineleggibilità (art. 53)
- Incompatibilità per i componenti elettivi (art. 54)
- Carenza di rappresentanze ed elezioni suppletive (art. 55)